



TRIBUNALE DI PERUGIA

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

Il Tribunale di Perugia, composto dai sottoscritti magistrati:

Dott. Giuseppe Narducci Presidente
Dott. Luca Semeraro Giudice estensore
Dott. Alessandro Pazzaglia Giudice

riunito in Camera di Consiglio il 16.5.2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sulla richiesta di [REDACTED] di riesame dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia in data 28.4.2017 applicativa della misura coercitiva dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio;

OSSERVA

1) Le questioni proposte dalla difesa

Il difensore di [REDACTED] ha proposto riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Perugia con la quale, convalidando il fermo del p.m., ha applicato le misure coercitive dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio ritenendo sussistente la gravità indiziaria dei delitti ex art.73-74 d.p.r. 309/1990. Con la memoria [REDACTED] la difesa ha eccepito la nullità dell'ordinanza per la mancanza della motivazione autonoma ed ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare del pericolo di fuga.

2) Sulla mancanza di motivazione e di motivazione autonoma

L'art. 292 c.p.p. prevede che l'ordinanza cautelare, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, debba contenere la descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, ed ai sensi della lettera c), per quanto qui interessa: c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato.

Il Tribunale del riesame, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 309 c.p.p., annulla l'ordinanza cautelare "se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa".

A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, nei casi di motivazione mancante o di mancanza della valutazione autonoma delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa non è esercitabile il potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza genetica pur ancora presente nel secondo periodo del comma 9 dell'art. 309 c.p.p.

Quanto alla mancanza della motivazione che impone l'annullamento, deve ritenersi che la norma abbia recepito quell'orientamento di una parte della giurisprudenza che esclude il potere/dovere di integrazione dell'ordinanza genetica nei casi in cui la motivazione fosse assente. Infatti, si osservò che il potere di confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso implicava che il riesame non potesse confermarlo "... per ragioni indicate del tutto ex novo, nel caso in cui il provvedimento sia

radicalmente privo di motivazione ...".

Cfr. Cass. Sez. 2^a, sentenza n. 12537 del 2014 che espresse il seguente principio di diritto: *Il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall'art. 309 c.p.p., comma 9, ultima parte, di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile allorché la motivazione di quest'ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge.*

Il potere integrativo e sanante poteva infatti essere esercitato dal Tribunale del riesame solo nei casi di motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria e ciò per non ledere la competenza funzionale esistente all'interno del sub procedimento cautelare ("*... legittimando il Tribunale del riesame a motivare ex novo una ordinanza coercitiva del tutto priva di motivazione, si finirebbe con l'attribuirgli inammissibilmente l'esercizio di poteri-doveri funzionalmente attribuiti al primo giudice ...*": Cfr. Cass. Sez. 2^a, sentenza n. 12537 del 2014").

A tale conclusione si giunse per altro osservando anche che (cfr. Cass. Sez. 2^a, sentenza n. 12537 del 04/12/2013 est. Beltrani) dal tenore letterale dell'art. 309 c.p.p., comma 9, ultima parte, il potere di adoperare "*motivi diversi da quelli enunciati*" e "*ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso*" era relativo rispettivamente alla riforma ed alla conferma del provvedimento impugnato e non all'annullamento, sicché si esclude che il Tribunale del riesame potesse confermare il provvedimento impugnato "*... per ragioni indicate del tutto ex novo, nel caso in cui il provvedimento sia radicalmente privo di motivazione ...*".

Già nel regime normativo precedente alle modifiche arretrate dalla legge n. 47 del 2015, la Corte di Cassazione affermò che il provvedimento genetico deve essere assistito da una motivazione in senso tecnico-giuridico nella quale siano enunciate le ragioni circa l'an ed il quomodo della cautela, così da consentirne lo scrutinio e l'eventuale determinazione, anche adesiva, pur se fondata su ragioni diverse.

Il vizio relativo alla mancanza di motivazione dell'ordinanza genetica, proprio in base alla giurisprudenza già formatasi, può dunque ritenersi sussistente nei seguenti casi:

- carenza grafica della motivazione;
- motivazione meramente apparente;
- motivazione per relationem ed impiego di mere clausole di stile o uso di frasi apodittiche (quando cioè nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, non si dia contezza alcuna delle ragioni per cui il giudice abbia fatto proprio il contenuto dell'atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni: cfr. fra le tante, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25631 del 24/05/2012 Estensore: Aprile E).
- semplice riedizione del compendio investigativo, facendo leva sull'autoevidenza dello stesso (Cfr. Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 27928 del 14/06/2013);
- sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato senza alcuna indicazione degli specifici elementi reputati indizianti (cfr. Cass. Sez. 2^a Sentenza n. 25513 del 14/06/2012)
- mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto;
- mera elencazione delle trascrizioni del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate "*apoditticamente definite come "autoevidenti", "manifeste", "chiare", "inconfutabili", "non abbisognavoli d'interpretazione" e analoghe espressioni ...*" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 40609 del 01/10/2008);
- mero rinvio alle schede personali redatte dalla P.G. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35823 del 01/02/2007).

W

Ciò che rileva, infatti, non è mettere a conoscenza dell'indagato degli elementi dedotti dall'accusa e sui quali si fonda la cautela, ma far comprendere al destinatario e poi all'organo del gravame il percorso argomentativo del giudice.

L'ampliamento conseguente alla riforma della legge 47/2015 può allora essere inteso nel senso che la totale mancanza della motivazione relativa ai presupposti di cui al comma 2 lettere c), c) bis e 2 ter dell'art. 292 c.p.p. genera una nullità che non può più essere sanata dal potere integrativo del Tribunale del riesame, limitato ai casi di esistenza della motivazione, per quanto insufficiente.

Quanto al contenuto dell'obbligo di motivazione, come può immediatamente notarsi dalla mera lettura dell'art. 292 c.p.p., per effetto delle diverse modifiche, il testo non è "scorrevole".

Deve però ritenersi che la norma imponga che l'ordinanza custodiale contenga, oltre ad alcuni dati che potremo definire formali, una parte motiva che è costituita in primo luogo dalla esposizione ed in secondo luogo dalla motivazione vera e propria.

In concreto, quanto alla parte relativa ai gravi indizi di colpevolezza, il giudice è tenuto prima alla *esposizione*, cioè alla indicazione degli elementi di fatto: il giudice deve procedere alla esposizione, alla narrazione relativa al fatto, agli accadimenti nel loro sviluppo spazio temporale, relativi all'indagato. L'esposizione può anche non essere autonoma, ma effettuata per *relationem* o per incorporazione della richiesta del p.m.: ma l'art 292 c.p.p. prevede la sua presenza comunque a pena di nullità non sanabile dal Tribunale del Riesame.

In secondo luogo, il giudice dovrà dire perché gli elementi di fatto emersi concretizzano a carico dell'indagato i gravi indizi di colpevolezza. Dovrà cioè *motivare* il perché gli elementi di fatto porteranno - con elevata probabilità - secondo un giudizio allo stato degli atti, alla condanna dell'indagato. La motivazione deve dunque concernere la condotta, nei suoi aspetti relativi all'elemento oggettivo, soggettivo ed al nesso di causalità, ed in caso di concorso di persone del reato deve necessariamente individuare le condotte tipiche e quelle atipiche, ma causalmente rilevanti rispetto alla condotta tipica, con l'analisi dei relativi profili soggettivi. È questo l'in sé della motivazione, del vaglio critico degli elementi raccolti nelle indagini preliminari.

Quanto alla *motivazione autonoma*, il Tribunale del Riesame condivide l'orientamento espresso da Cass. Sez. 3^a, Sentenza n. 28979 del 11/05/2016 Rv. 267350 (Estensore Di Nicola V. Imputato Sabounjian) per il quale "... la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento ...": condizione per la legittimità dell'ordinanza è che "... il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto".

Ha aggiunto la Corte che "... in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti".

È bene chiarire che ciò che può non essere ripetuto è il criterio di giudizio e non la valutazione, per ogni addebito, della sussistenza della gravità indiziaria.

Inoltre, l'autonoma motivazione deve riguardare sia i gravi indizi che le esigenze cautelari, come si rileva dall'uso delle congiunzioni e delle virgole nelle norme richiamate.

3) L'accoglimento del riesame

L'eccezione di nullità proposta dalla difesa è fondata.

Effettivamente l'ordinanza impugnata è priva dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.

Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari ha operato una autonoma valutazione deve quanto alla misura idonea ed adeguata, ma non quanto ai gravi indizi di colpevolezza, come correttamente rilevato dalla difesa.

Dopo aver descritto la genesi delle indagini a pagina 3 (si tratta della stessa motivazione del decreto di autorizzazione alle operazioni di intercettazione e della motivazione indicata nelle pagine 14 e 15 della richiesta del p.m.), il Giudice per le indagini preliminari ha infatti - da pagina 3 a pagina 15 - integralmente riportato il contenuto della richiesta di convalida del p.m., salvo modifiche puramente formali collegate alla sostituzione di qualche termine.

Un suo autonomo vaglio autonomo del materiale investigativo offerto dal p.m. non si rinviene neppure graficamente.

In un solo paragrafo il Giudice per le indagini preliminari ha preso la parola, sviluppando però solo un'analisi in diritto del reato associativo (cfr. Pagina 14). Il brano si conclude però con una argomentazione che non coinvolge in alcun modo il [REDACTED] "Nel caso di specie, pare indubbia l'esistenza del sodalizio, in ragione di quanto in precedenza esposto in ordine al prefissato modus agendi dei protagonisti, ai ruoli stabilmente svolti dal [REDACTED] e dal [REDACTED] ed alla ripetitività delle condotte".

Manca altresì la valutazione autonoma per ciascuna contestazione posto che il Giudice per le indagini preliminari ha solo riportato il contenuto della richiesta del p.m.

La mancanza di motivazione autonoma è poi individuabile anche nella totale assenza di valutazioni sulla attendibilità della chiamata in correità del [REDACTED] sulla sua genesi e sulla volontà manifestata di accusare un solo soggetto, poi modificata all'esito del colloquio con il difensore ma priva di concreto seguito, posto che il [REDACTED] non risulta essere stato nuovamente interrogato.

L'adesione acritica è dimostrata anche dall'aver riproposto integralmente il ragionamento del p.m., senza alcun vaglio, rispetto alla coincidenza tra il dato documentale dei voli ed i trasporti di stupefacente, pur in presenza del contenuto di intercettazioni genericamente riferite ai trasporti stessi.

Pertanto, in accoglimento della richiesta di riesame, va annullata l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia in data 28.4.2017 di applicazione a [REDACTED] della misura coercitiva dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio.

P.Q.M.

Letti gli artt. 292 comma 2 lett. C), 309 comma 9 c.p.p.,

In accoglimento della richiesta di riesame presentata nell'interesse di [REDACTED], annulla l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia in data 28.4.2017 di applicazione a [REDACTED] della misura coercitiva dell'obbligo di dimora e del divieto di espatrio.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Perugia, all'esito della camera di consiglio del 16.5.2017.

Il Giudice est.
Dott. Luca Semeraro

Il Presidente
Dott. Giuseppe Narducci

Depositato in Cancelleria
Perugia, 18.5.2017
IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dott.ssa Antonella FASSINO